



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"Filippo De Cecco"

Sede: 65127 PESCARA - Via Dei Sabini, 53 - tel: 085690747 - fax: 085690442
Succursale 65127 PESCARA - Via Italica 35 - tel/fax: 08565531
Laboratori: 65129 PESCARA - Via Tirino, 67 - tel: 0854516839 - fax: 0859189898
email: perh010006@istruzione.it pec: perh010006@pec.istruzione.it
www.alberghierodececco.gov.it



CIRCOLARE N. 75 (STUDENTI)

Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: SOLLECITO Presentazione documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazioni obbligatorie. Legge 119 del 31/07/2017

Si ricorda che la Legge in oggetto stabilisce l'**obbligatorietà delle vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni** (inclusi tutti i minori stranieri non accompagnati, non aventi cittadinanza italiana o dell'U. E. per i quali, infatti è prevista l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno).

Le vaccinazioni obbligatorie per gli studenti frequentanti sono:

- 1 anti-poliomielitica
- 2 anti difterica
- 3 anti tetanica
- 4 anti-epatite B
- 5 anti-pertosse
- 6 anti- Haemophilus influenzae tipo B
- 7 anti-morbillo
- 8 anti-rosolia
- 9 anti-parotite

L'obbligo della presentazione della certificazione comprovante l'effettuazione della vaccinazioni è previsto non solo per gli studenti minori di 16 anni, **ma anche per gli studenti che nel corso di quest'anno scolastico, e cioè dal 1 settembre al 31 agosto, compiono 17 anni.**

Le famiglie erano tenute a produrre la documentazione prevista entro il 31 ottobre.

Tutti gli studenti che, invece, entro il termine indicato del 31 ottobre:

- non hanno consegnato alcun tipo di documentazione oppure
- hanno consegnato una dichiarazione sostitutiva di certificazione;

DEVONO, entro il 10 marzo 2018, consegnare esclusivamente un certificato della ASL con la dicitura "in regola con le vaccinazioni" oppure "vaccinazioni mancanti".

La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal Dirigente Scolastico alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale in seguito alla contestazione della ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro proporzionata alla gravità dell'inadempimento. Non si incorre in sanzioni quando si provvede a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale rispettando le tempistiche stabilite dalla ASL.

Si sollecita, pertanto, il rispetto del termine di consegna della certificazione comprovante lo stato vaccinale.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Di Pietro